

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 560

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 novembre 2005)

Relazione Illustrativa

Decreto legislativo recante le modifiche da apportare alla legge d'autore in esecuzione della Direttiva 2001/84/CE sul diritto di seguito.

Per diritto di seguito si intende il diritto dell'autore di un'opera dell'arte figurativa alla percezione di un compenso relativamente alle vendite successive alla prima cessione dell'opera stessa. Tale diritto mira ad assicurare all'autore una partecipazione al successo conseguito dalle proprie opere.

La direttiva 2001/84/CE ha inteso armonizzare la disciplina dei paesi membri in merito alla tutela riconosciuta a tale diritto - che la direttiva stessa definisce come parte integrante del diritto d'autore e prerogativa essenziale degli autori -, così da eliminare, anche fra quei paesi che già disciplinano il diritto di seguito, possibili disparità di trattamento, in grado, tra l'altro, di falsare la concorrenza nell'ambito del mercato delle opere d'arte e di creare fenomeni di delocalizzazione delle vendite.

La direttiva concede ai paesi membri termine per la sua attuazione fino al 31.12.2005.. Lo schema di decreto legislativo, secondo quanto previsto dalla legge comunitaria 2004, viene proposto dal Ministro per le Politiche Comunitarie e dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri, della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze, e sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari.

L'Italia figura come uno dei paesi che riconosce agli autori delle opere dell'arte figurativa una forma particolare di tutela relativamente alle vendite delle loro opere, sebbene l'apposita normativa contenuta nella legge d'autore (l'intera Sezione VI del Capo II del Titolo III della legge n.633/1941), e nel relativo regolamento di esecuzione, non abbia, in realtà, mai trovato concreta applicazione. Il recepimento della direttiva dovrà quindi avvenire tramite un adeguamento al dettato comunitario della predetta normativa.

La disciplina attualmente in vigore in Italia si fonda sui seguenti principi:

- il diritto è individuato come diritto sull'aumento di valore conseguito dalle opere nelle vendite successive;
- il diritto si applica alle opere dell'arte figurativa, comprese le copie certificate, ed ai manoscritti originali;
- il diritto si applica alle vendite tassativamente elencate dalla legge, fra cui rientrano anche

- quelle giudiziarie, e, a diverse condizioni, anche alle vendite fra privati;
- il compenso dovuto all'autore si calcola sulla base del plusvalore conseguito dall'opera nelle vendite;
 - obbligato al pagamento del compenso è il proprietario venditore; in capo a colui che presiede la vendita sono posti gli obblighi di prelievo del compenso e di versamento dello stesso alla SIAE contestualmente alla denuncia della vendita;
 - la SIAE è individuata come ente di gestione collettiva obbligatoria a cui vanno denunciate le vendite e corrisposti i compensi;
 - beneficiari del compenso sono gli autori e, entro determinati limiti, gli eredi; in mancanza di tali aventi diritto, i compensi vengono devoluti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Pittori e Scultori, Musicisti, Scrittori ed Autori Drammatici (ENAP);
 - il regolamento di esecuzione della legge sul diritto di autore disciplina le modalità di gestione del compenso da parte della SIAE.

La scelta operata nel modificare tale testo legislativo è stata di conservare il più possibile intatto il suo impianto originario, in particolare per quanto riguarda la natura del diritto, il mantenimento della gestione collettiva obbligatoria dello stesso e l'individuazione degli aventi diritto e dei soggetti obbligati, a diverso titolo, al pagamento dei compensi. Profonde modifiche hanno invece subito, in ottemperanza alle norme comunitarie, l'ambito di applicazione del diritto, sia come base di calcolo dei compensi che di tipologia di vendita, e la misura dei compensi stessi. Le procedure di gestione del diritto, pur nel rispetto della conservazione di adeguate forme di pubblicità, sono state semplificate.

La struttura fondamentale del nuovo testo legislativo proposto è la seguente:

- il diritto di seguito viene definito come diritto dell'autore di opere dell'arte figurativa ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell'opera da parte dell'autore. E' la stessa direttiva che individua tale ambito di applicazione, escludendo il riferimento al plusvalore;
- la definizione delle opere soggette al diritto è stata ampliata, in conformità a quanto previsto dall'art.2, comma 1, della direttiva. Fra tali opere sono stati mantenuti i manoscritti originali, anche se non disciplinati dalla direttiva;
- il diritto è riconosciuto agli autori e ai loro eredi. In mancanza di successione entro il sesto grado, è stata mantenuta la previsione circa la devoluzione dei compensi all'ENAP;
- in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva, il diritto di seguito viene riconosciuto a tutti i

cittadini dei paesi membri della UE; agli extracomunitari viene riconosciuto a condizione di reciprocità. A tale ultimo riguardo si è introdotta la norma, che la direttiva indica come facoltativa per gli Stati, la quale riconosce agli stranieri, abitualmente residenti in Italia, lo stesso trattamento riservato ai cittadini italiani: ciò al fine di agevolare i numerosi artisti stranieri, alcuni dei quali anche di notevole prestigio, che risiedono nel nostro paese e che risultano ormai integrati nella vita artistica italiana;

- è stata mantenuta la norma, ribadita dalla direttiva, circa l'inalienabilità ed incedibilità del diritto di seguito;
- la durata del diritto è stata estesa a settant'anni dopo la morte dell'autore, così adeguandola, anche formalmente, al termine di durata del diritto d'autore e a quanto prescritto dalla direttiva;
- le vendite che originano il diritto a compenso sono quelle che vedono l'intervento, a titolo di venditori, acquirenti o intermediari, dei professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, i commercianti d'arte: anche in questo caso la direttiva ha individuato in modo preciso l'ambito di applicazione del diritto. Al fine di dare la maggiore estensione possibile al diritto in questione, si è deciso di non introdurre l'eccezione prevista dalla direttiva, e rimessa alla facoltà degli Stati, riguardante l'esclusione del diritto di seguito nel caso in cui il venditore abbia acquistato direttamente dall'autore nei tre anni precedenti la vendita ed il prezzo di quest'ultima non superi i 10.000 euro;
- il diritto a compenso sorge solo se le vendite, come individuate al punto precedente, raggiungano il prezzo minimo di 1.000 euro: nell'ambito discrezionale riconosciuto agli Stati dalla direttiva, si è deciso di fissare un limite non molto elevato (e che, comunque, in base alla direttiva stessa, non potrebbe essere superiore ai 3.000 euro), sempre al fine di prevedere la massima estensione del diritto, anche in riferimento a quella fascia di mercato, sicuramente la più numerosa, composta dagli autori di minor fortuna;
- il calcolo del compenso viene effettuato in base a delle percentuali differenziate, fissate dalla direttiva stessa, in relazione ai diversi scaglioni di prezzo: la percentuale applicabile allo scaglione di prezzo più basso è stata determinata nella misura più elevata consentita dalla direttiva (5% per lo scaglione da 0 a 50.000 Euro) per le i prezzi di vendita da 1.000,00 a 20.000,00 Euro, mentre per i prezzi di vendita compresi tra i 20.000,01 e i 50.000,00 Euro si è optato per la percentuale più bassa del 4%. Ciò al fine di garantire agli artisti meno noti (e, quindi, meno quotati nel mercato) il ricevimento di un compenso maggiore a titolo di diritto di seguito. Il compenso complessivamente dovuto all'autore, come statuito dalla direttiva, non potrà comunque essere superiore ai 12.500 euro;
- l'obbligo del pagamento del compenso è stato mantenuto in capo al proprietario venditore; la

facoltà concessa dalla direttiva di prevedere ulteriori figure di soggetti obbligati, in via esclusiva o solidale, è stata esercitata conservando ed adattando alla nuova figura del professionista del mercato dell'arte le attuali previsioni della legge sul diritto d'autore: tale soggetto, intervenuto nella vendita a qualunque dei titoli previsti, è obbligato al prelievo della somma dovuta come compenso, di cui diviene depositario. Ad ulteriore garanzia dell'effettuazione dei pagamenti, si è altresì introdotta la responsabilità solidale del professionista acquirente o intermediario con il proprietario venditore;

- le norme attuali sono state conservate ed adattate anche nel prevedere, sempre a carico del professionista, l'obbligo di denuncia della vendita alla SIAE e di versamento del relativo compenso, entro 30 giorni dall'effettuazione della vendita stessa. Per il mancato adempimento agli obblighi previsti è stata mantenuta la sanzione amministrativa pecuniaria accompagnata dalla sospensione dell'attività, quest'ultima di nuova introduzione;
- è stato mantenuto il ruolo della SIAE quale ente di gestione collettiva obbligatoria. La scelta effettuata, nell'ambito discrezionale riconosciuto dalla Direttiva agli Stati circa l'individuazione delle modalità di gestione del diritto, oltre che risultare l'unico strumento idoneo ad un effettivo controllo del mercato, conserva le previsioni attuali della legge sul diritto d'autore e risulta conforme alle scelte operate dalla maggioranza degli Stati europei che oggi già disciplinano il diritto di seguito;
- alla SIAE è riconosciuto il diritto, in base a quanto prescritto dalla direttiva, di richiedere al professionista intervenuto nella vendita, e per un periodo di tre anni successivo alla vendita stessa, tutte le informazioni necessarie ad assicurare il pagamento dei compensi, compresa l'esibizione della documentazione relativa;
- i poteri di vigilanza, già attribuiti dalla legge sul diritto d'autore all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla SIAE su determinate attività, tramite le quali, per le loro caratteristiche o ambito di intervento, potrebbero concretizzarsi violazioni alla legge sul diritto d'autore, sono stati estesi anche sulle case d'asta, gallerie ed, in generale, su ogni soggetto che operi professionalmente nel mercato delle opere d'arte e dei manoscritti;
- la SIAE gestirà i versamenti agli aventi diritto secondo le forme disciplinate dal regolamento di esecuzione alla legge sul diritto d'autore. La SIAE ha il dovere di garantire la messa in atto di modalità di gestione e di forme di pubblicità delle opere denunciate che permettano agli autori e ai loro eredi di venire a conoscenza dei diritti maturati e di riscuotere i relativi compensi. La mancata richiesta dei compensi, nonostante l'espletamento delle formalità previste, dà vita ad una giacenza degli stessi per un limite massimo di cinque anni, decorsi i quali verranno corrisposti all'ENAP;

Relazione Tecnico normativa

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Necessità dell'intervento normativo

La legge 18 aprile 2005, n. 62, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (legge comunitaria 2004), contiene la delega per l'emanazione di decreti legislativi per l'attuazione delle direttive comunitarie contenute negli allegati A e B alla stessa legge. La direttiva 2001/84/CE, relativa diritto d'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite all'originale, è contenuta nell'allegato B della citata legge comunitaria e, pertanto, con il presente schema di decreto si intende esercitare la suddetta delega legislativa al fine di recepire la direttiva nell'ordinamento nazionale.

b) Analisi del quadro normativo.

La materia c.d. diritto di seguito (diritto inalienabile ed incedibile dell'autore di un'opera d'arte figurativa alla percezione di un compenso relativamente alle vendite successive alla prima cessione dell'opera stessa) è già disciplinata dagli articoli 144-155 della legge 22 aprile 1941, n.633, in materia di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi al suo esercizio. Si tratta di una disciplina che non mai trovata concreta applicazione. Nell'ambito dell'attività normativa di recepimento della direttiva sopra citata sono state apportate le necessarie modifiche alla L.663/41 (ambito di applicazione del diritto - sia come base di calcolo dei compensi che di tipologia di vendita - e misura dei compensi stessi). Le procedure di gestione del diritto, pur nel rispetto della conservazione di adeguate forme di pubblicità, sono state semplificate.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'attività normativa di recepimento della direttiva di cui trattasi è stata attuata secondo la tecnica della novella legislativa; sono state, in particolare, introdotte modifiche agli articoli 144 - 155 (recanti - come sopra evidenziato - la disciplina del c.d. diritto di seguito), all'art.172 (in materia di sanzioni) e all'art.182 bis (soggetti su cui la SIAE esercita la vigilanza) della L.n.633 del 1941.

L'entrata in vigore del presente schema di decreto legislativo renderà necessario l'aggiornamento delle norme attuative contenute nel R.D. 18 marzo 1942, n. 1369, recante il regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

d) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento è stato predisposto affinché si realizzi il corretto recepimento della

direttiva comunitaria 2001/84/CE e, nella stesura, si è comunque tenuto conto del rispetto dei principi del Trattato.

e) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera r), della Costituzione la potestà legislativa dello Stato sulla materia delle opere dell'ingegno è esclusiva. Su questo presupposto è stato predisposto lo schema di decreto legislativo che comunque non tocca le competenze specifiche di regioni.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Non sussistono problemi di interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Il provvedimento non incide su materie disciplinate da fonti regolamentari e non rilegifica materie disciplinate da fonti secondarie. Come già evidenziato, l'entrata in vigore del presente schema di decreto legislativo renderà necessario l'aggiornamento delle norme attuative contenute nel R.D. 18 marzo 1942, n. 1369, recante il regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il decreto legislativo non introduce nuove definizioni normative

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il presente schema di decreto legislativo, come sopra evidenziato, incide sugli articoli 144-155, 172 e 182 bis della L.n.633 del 1941.

b) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti dalle disposizioni del presente decreto legislativo.

3. Ulteriori elementi

a) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti le materie oggetto del provvedimento.

b) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Nella materia oggetto del provvedimento non risultano presentati progetti o disegni di legge analoghi. Il decreto legislativo in argomento segue un *iter* autonomo rispetto ai lavori di riassetto delle disposizioni legislative delle norme in materia di diritto d'autore di cui alla delega legislativa conferita con l'art. 2, comma 3 della legge 27 luglio 2004, n.186, che dovranno tenere necessariamente conto delle modifiche già introdotte con il presente provvedimento.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Destinatari dell'intervento

Gli autori e i loro eredi. In mancanza di successione entro il sesto grado, i compensi sono devoluti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Pittori e Scultori, Musicisti, Scrittori ed Autori Drammatici (ENAP). In ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva, il diritto di seguito viene riconosciuto a tutti gli autori cittadini degli Stati membri della UE; agli autori extracomunitari viene riconosciuto a condizione di reciprocità. A tale ultimo riguardo il presente provvedimento introduce la disposizione - che la direttiva indica come facoltativa per gli Stati - che riconosce agli autori di Paesi non facenti parte della UE e non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, lo stesso trattamento riservato agli autori che hanno la cittadinanza italiana.

Le vendite che originano il diritto a compenso sono quelle che vedono l'intervento - a titolo di venditori, acquirenti o intermediari - dei professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, i commercianti d'arte.

b) Obiettivi e risultati attesi

L'obiettivo del provvedimento è quello di adempiere all'obbligo comunitario di attuare nell'ordinamento italiano la direttiva europea 2001/84/CE. La nuova disciplina interviene in un settore al momento disciplinato dagli art. 144-155 della legge 22 aprile n. 633, n.41.

c) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

Non appare possibile verificare in questa fase eventuali profili problematici di copertura amministrativa. Nel presente provvedimento è stato parzialmente mantenuto l'impianto originario della disciplina, in particolare per quanto riguarda la natura del diritto, il mantenimento della gestione collettiva obbligatoria dello stesso e l'individuazione degli aventi diritto e dei soggetti obbligati, a diverso titolo, al pagamento dei compensi. Profonde modifiche hanno invece subito, in ottemperanza alle norme comunitarie, l'ambito di applicazione del diritto, sia come base di calcolo dei compensi che di tipologia di vendita, e la misura dei compensi stessi. Le procedure di gestione del diritto, pur nel rispetto della conservazione di adeguate forme di pubblicità, sono state semplificate.

DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/84/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 SETTEMBRE 2001 RELATIVA AL DIRITTO DELL'AUTORE DI UN'OPERA D'ARTE SULLE SUCCESSIVE VENDITE DELL'ORIGINALE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale;

VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1 e 2, che dettano le modalità ed i criteri della delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge medesima;

VISTO l'allegato B della predetta legge, che include, tra le direttive da attuare ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e 3 , la citata direttiva 2001/84/CE;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

VISTA la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTI l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 7, relativo alla Società italiana degli autori ed editori;

VISTA la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul diritto d'autore;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

VISTO il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ACQUISITO il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, espresso nella riunione del 19 settembre 2005;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente in data e

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Sostituzione della rubrica della sezione VI, capo II, titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. La rubrica della sezione VI, capo II, titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente: "Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti".

ART. 2

(Sostituzione dell'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. L'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“ ART. 144

1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.

2. Ai fini del comma 1 si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.”.

ART. 3

(Sostituzione dell'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. L'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“ ART. 145

1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, come i quadri, i collages, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.

2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.”.

ART. 4

(Sostituzione dell'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. L'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“ ART. 146

1. Il diritto di cui all'articolo 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di Paesi non facenti parte dell'Unione europea, solo ove la legislazione di tali Paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.

2. gli autori di Paesi non facenti parte dell'Unione europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani.”.

ART. 5

(Sostituzione dell'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. L'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“ ART. 147

1. Il diritto di cui all'articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.”.

ART. 6

(Sostituzione dell'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. L'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“ ART. 148

1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.”.

ART. 7

(Sostituzione dell'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. L'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“ ART. 149

1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP).”.

ART. 8

(Sostituzione dell'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. L'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:

“ ART. 150

1. Il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 1.000,00 euro.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono così determinati:

a) 5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 1.000,00 euro e 20.000,00 euro;

b) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 20.000,01 euro e 50.000,00 euro;

- c) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 50.000,01 euro e 200.000,00 euro;
 - d) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 200.000,01 euro e 350.000,00 euro;
 - e) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 350.000,01 euro e 500.000,00 euro;
 - f) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.
3. L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.”.

ART. 9

(Sostituzione dell'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. L'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:

“ ART. 151

1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, è calcolato al netto dell'imposta.”.

ART. 10

(Sostituzione dell'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. L'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:

" ART. 152

1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.
2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.
3. Sino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, il soggetto di cui al comma 2 è costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.
4. Il soggetto di cui al comma 2, intervenuto nella vendita quale acquirente o intermediario, risponde solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.”.

ART. 11

(Sostituzione dell'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. L'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

" ART. 153

1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento.

2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l'obbligo di fornire alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.”.

ART. 12

(Sostituzione dell'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. L'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

" ART. 154

1. a Società italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso, e a darne pubblicità. Provvede, altresì, al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.

2. Presso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al primo comma, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a partire dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.”.

ART. 13

(Sostituzione dell'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. L'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

" ART. 155

1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.”.

ART. 14

(Sostituzione dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. L'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“ ART. 172

1. Se i fatti previsti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa sino a 1032,00 euro.

2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da 1034,00 a 5165,00 euro.”.

ART. 15

(Modifica all'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. Al comma 1 dell'articolo 182-bis dopo la lettera d-bis) della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente:

“d-ter) sulle case d'asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte o di manoscritti.”.

**COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO D'AUTORE - RIUNIONE
19 SETTEMBRE 2005**

OGGETTO: Legge Comunitaria 2004. Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/84 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle vendite successive all'originale. - PARERE

Sull'argomento in oggetto indicato, il Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'autore, nell'adunanza generale del 19 settembre 2005, su richiesta dell'Ufficio Legislativo, rappresenta quanto segue.

Il Comitato è stato chiamato ad esprimere il proprio parere su uno schema di decreto legislativo attuativo della direttiva 2001/84 e lo ha approvato all'unanimità. È stato, inoltre, precisato che, per poter rispettare i perentori tempi di recepimento della suddetta direttiva, fissati dalla legge comunitaria 2004 al 31 dicembre 2005, il decreto legislativo in argomento potrà seguire un autonomo iter legislativo rispetto ai lavori di revisione della legge 635/41, nella quale verrà successivamente incluso.

**IL PRESIDENTE DEL COMITATO
(Cons. Giuseppe CORASANTI)**

